



# Principi generali per la determinazione del reddito imponibile



# Principi generali per la determinazione del reddito imponibile

- ❖ Autonomia del periodo d'imposta
- ❖ Competenza dei componenti di reddito (art. 109<sup>1 e 2</sup>)
  - Riferimento ad un concetto generale di competenza, unito a:
    - “**certezza**” nell'esistenza del componente
    - “**possibilità di una sua determinazione obiettiva**” (art. 109<sup>1</sup>)



❖ **Precisazione ulteriore (art. 109<sup>2</sup>) per:**

- **Cessione di beni:** i componenti sono conseguiti alla *data di consegna o spedizione* per i beni mobili e *alla stipulazione dell'atto* per i beni immobili e aziende oppure (se diversa e successiva) quando si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o altro diritto reale)
- **Prestazione di servizi:** quando ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione o contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi

❖ **Componenti positivi (art. 109<sup>3</sup>)**

I ricavi, gli altri proventi e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico




❖ Componenti negativi (art. 109<sup>4</sup>)

■ **Condizioni di deducibilità:**

- Imputazione al Conto economico o direttamente a Patrimonio netto (Ias/Ifrs)
- Prevalenza del modello tedesco (“mono binario”) sul modello anglosassone (“doppio binario”)
- Disposizioni di legge

❖ ■ **Misura della deducibilità:**

- *Deduzione piena*, se sussiste collegamento tra costi e ricavi imponibili
- *Deduzione proporzionale* (artt. 109<sup>5</sup> e 96<sup>1-2-3</sup>), se sussiste collegamento tra:



⇒ % deduzione =  $\frac{a.}{a.+ b.}$



- ❖ Ricavi e costi non imputati — art. 109<sup>4</sup>, ultimo periodo
  - accertamento di maggiori ricavi e proventi
  - deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi purché risultanti da elementi certi e precisi
  
- ❖ Norme particolari per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali:
  - contenute nella L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), all'art. 1, commi 58-62, che modificano alcuni articoli del TUIR (a partire dall'art. 83) e che abrogano l'art. 11 c. 2 del D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38
  - contenute nel D.L. 29 novembre 2008 n. 185, all'art. 15, commi da 1 ad 11 e nel D.L. 17 luglio 2009 n. 101 (riallineamento valori)



## Relazione fra bilancio di esercizio e reddito imponibile

❖ Risultato prima delle imposte [posta di conto economico]

≠

❖ Reddito imponibile [quantità rilevante nella dichiarazione dei redditi per il calcolo dell'imposta], *rectius reddito d'impresa e/o reddito delle società* secondo il Tuir (artt. 55, 72, 81 e ss.)



## Relazione tra Bilancio d'esercizio e processo di determinazione delle imposte in seguito alla “Legge Finanziaria 2008” [L. 24.12.2007 n° 244]

NORMA ATTUALE ad esito di numerosi cambiamenti succedutisi nel tempo: dalla “dipendenza rovesciata” alla “separazione limitata” (con deducibilità extracontabile) e al “disinquinamento”

- ❖ A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, viene **abolita** la **possibilità di operare deduzioni extracontabili\***, ferma restando la necessità di recuperare le eccedenze pregresse.

\* Art. 109, co. 4, aggiornato dalla L.Finanziaria 2008: *“Le spese gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza”*



- ❖ Tale “svolta normativa” segna il passaggio — *rectius*, il ritorno — al *principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di Conto economico*.
- ❖ In questo contesto si possono manifestare comportamenti tipici della “*dipendenza rovesciata*”: il bilancio finisce per essere influenzato (se non “inquinato”) dalla disciplina fiscale se i componenti negativi del reddito fiscale sono deducibili solo quando sono imputati a Conto economico.

**Una volta determinato il reddito imponibile (ai fini IRES e ai fini IRAP) l'imposta corrente è determinata applicando le aliquote d'imposta (IRES e IRAP) al reddito imponibile**